



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE II CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei magistrati

dott. Dario Giuseppe Papa	Presidente
dott.ssa Ida Carnevale	Giudice relatore
dott.ssa Valentina Leggio	Giudice

nel procedimento

R.G. N. 29/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata di **PROMAC ENGINEERING S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO** (cod. fisc. 03315640122), con sede a Caravate (VA), via Piave n. 9, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Piero Maccapani;

visto il ricorso in data 1 aprile 2025, con il quale **SORICE Alessandro** (cod. fisc. SRC LSN 84B11 L682D), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Oldani, ha chiesto che venga aperta la liquidazione controllata PROMAC ENGINEERING S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO;

vista la documentazione prodotta e acquisita *ex officio*;

letta la memoria depositata in data 13 maggio 2025, con cui la Società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, in ragione dell'insussistenza dei *requisiti previsti per l'assoggettamento a procedure concorsuali* di cui all'*art. 1 comma 2 l.fall.*, nonché stante l'assenza di beni da liquidare o da destinare alla soddisfazione dei creditori, come da relazione della Dott.ssa La Macchia prodotta *sub doc. 2* fascicolo resistente;

osservato che del tutto inconferente è il richiamo alle soglie di cui all'*art. 1 secondo comma l.fall.*, disposizione peraltro abrogata, non essendo contestata la natura di impresa minore della Società resistente (*art. 2 lett. d CCII*) e non escludendo, tale qualifica, l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione controllata;

osservato ulteriormente che, ai sensi dell'*art. 268 terzo comma CCII*, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

evidenziato che, nella specie, la domanda non è stata proposta nei confronti di una persona fisica ma di una società e che, in ogni caso, non è stata prodotta l'attestazione dell'OCC di cui all'*art. 268 terzo comma CCII*, ma una mera relazione di parte, che si limita ad "attestare", *sulla*



base delle informazioni e della documentazione predisposta dalla società, che la resistente non ha i requisiti di fallibilità così come definiti dall'art. 1, comma 2, L. Fall. e che non sussisterebbero "beni di certa soddisfazione per i creditori";

ritenuto, stante l'infondatezza delle difese svolte, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la Società resistente ha sede nel circondario del Tribunale di Varese;

sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, il quale vanta un credito di lavoro per euro 17.488,59 (al netto degli acconti ricevuti), portato da decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto, non contestato dalla resistente;

è da opinarsi che, nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c), CCII desumibile dalle stesse dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice in sede di memoria di costituzione;

l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria, tenuto conto dei debiti erariali (pari a euro 38.877,10 come da informativa Agenzia Entrate Riscossione in atti), è superiore a euro 50.000,00;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza *ex art. 270 CCII*;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **PROMAC ENGINEERING S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO** con sede legale a Caravate, via Piave n. 9;

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Ida Carnevale;

NOMINA

liquidatore il **Dott. Davide Arancio**;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;



dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Varese nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 16 maggio 2025.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Ida Carnevale

Il Presidente

Dott. Dario Giuseppe Papa

